

**GAL CONSORZIO LUNIGIANA LEADER Srl -  
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA (MS)**

**Estratto del Bando n. 6 - Misura 321 “Servizi  
essenziali per l’economia e la popolazione rurale”  
- Sottomisura c “Strutture di approvvigionamento**

**energetico con impiego di biomasse agro-forestali”.**  
**Approvato con delibera del Consiglio di Ammini-  
strazione n. 9 del 07/10/2010.**

SEGUE ALLEGATO

## **1. Codice e denominazione della misura/sottomisura/azione**

Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" (art.52,b,i/art. 56 del Reg. CE n.1698/2005).

Sottomisura C 'Strutture di approvvigionamento energetico con impiego di biomasse agro-forestali'

## **2. Obiettivi della misura/sottomisura/azione**

La misura è collegata prioritariamente all'obiettivo del PSR di "rafforzamento del sostegno alle popolazioni rurali", così da evitare lo spopolamento delle zone rurali ed il loro indebolimento. La possibilità di rafforzare la rete di servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale, da un lato consente di migliorare la qualità della vita di coloro che vivono in queste aree e dall'altro di offrire alle imprese quella rete di servizi di supporto indispensabili al buon funzionamento di tutto il microsystema economico; in sostanza la misura tende a creare tutta una serie di condizioni socio-economiche necessarie per la crescita o almeno il mantenimento degli attuali livelli di occupazione nelle zone rurali. Relativamente alla sottomisura c) è evidente il contributo specifico della stessa al raggiungimento dell'obiettivo n. 8 del PSR "promozione del risparmio energetico e delle energie rinnovabili".

La misura inoltre poiché programmata e gestita col metodo Leader, contribuisce in maniera sostanziale anche al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- rafforzamento delle capacità progettuali e gestionali locali;
- valorizzazione delle risorse endogene dei territori.

### **2.1 Tema catalizzatore collegato agli obiettivi specifici**

La Misura 321 sottomisura c) "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Strutture di approvvigionamento energetico con impiego di biomasse agro-forestali" fa riferimento al tema catalizzatore D)- Miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali.

Qualità della vita come approccio strategico alla promozione del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili.

Gli interventi relativi alla produzione di energia rinnovabile intendono puntare sull'autoproduzione di energia tramite impianti di produzione che utilizzino biomasse forestali autoctone (pellet o cippato).

Tale iniziativa deve fare particolare riferimento all'utilizzo di risorse forestali ed agricole locali, favorendo in questo modo il recupero dei boschi degradati ed abbandonati.

Pertanto la sottomisura sostiene l'obiettivo di favorire la nascita di significative iniziative di carattere energetico capaci di contribuire al miglioramento della salute del nostro pianeta e di generare opportunità economiche per il territorio per l'approvvigionamento della materia prima necessaria al funzionamento di questo tipo di impianti che ad oggi risulta essere una risorsa presente sul territorio che necessita di valorizzazione.

### **2.2 Finalità specifiche del bando**

Gli aiuti concessi con il presente bando hanno più finalità:

Ambientale – ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> migliorando le condizioni ambientali anche attraverso la valorizzazione di una risorsa forestale molto diffusa sul territorio.

Economico - di consolidare localmente la filiera foresta-legno-energia creando una massa critica di impianti, che integrano quelli già esistenti, in maniera tale da determinare le condizioni minime di mercato per il sostentamento dell'intera filiera. Ridurre i costi energetici dei residenti e degli Enti Locali.

Sociale – favorire la residenzialità e creando nove opportunità di lavoro e riducendo il costo della vita mediante la riduzione dei costi energetici.

**L'obiettivo finale è quello di realizzare nuovi impianti alimentati a biomassa di origine forestale per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di implementare quelli già esistenti.**

### **3. Soggetti ammessi a presentare domanda**

I soggetti che possono presentare domanda di aiuto sono esclusivamente i seguenti soggetti di diritto pubblico: Provincia, Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane.

### **4. Settori di intervento**

Sono finanziabili investimenti nel settore delle energie rinnovabili che utilizzino biomasse agro-forestali, così come definite alle lettere c), e d) dell'allegato X alla Parte V, Parte II sez. 4: "Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo" - D. Lgs 152 del 03/04/2006: "Norme in materia ambientale" ad esclusione del pellet. Non sono ammissibili investimenti che prevedano la realizzazione di impianti alimentati anche in quota parte con combustibili diversi da biomasse agro-forestali.

### **5. Condizioni di accesso**

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

1) Essere affidabili in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000 fino al momento dell'assegnazione dei fondi al richiedente.

L'affidabilità del richiedente è valutata come segue:

a) **Inaffidabilità totale**, quando il richiedente, per una singola domanda:

1) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 e 2007/13, è stato iscritto nel registro debitori dell'Organismo Pagatori e non ha restituito completamente le somme dovute; in tale caso viene escluso dal sostegno del FEASR fino a completa restituzione/compensazione delle somme dovute e l'eventuale domanda da esso presentata non è ricevibile.

2) Qualora, successivamente all'atto di assegnazione un beneficiario sia stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi dei PSR 2000/06 e 2007/13, e non abbia ancora restituito completamente le somme dovute, i pagamenti in suo favore sono sospesi fino alla restituzione/compensazione delle somme dovute.

In casi meno gravi, l'inaffidabilità è valutata come segue:

b) **Inaffidabilità parziale grave**, quando il richiedente, per una singola domanda:

1) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13, per importi superiori al 20% dei fondi ricevuti per una singola domanda e superiori a 10.000 € e ha restituito/compensato le somme dovute;

2) ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un'irregolarità commessa deliberatamente ed è stato soggetto ad esclusione dal sostegno su una determinata misura.

In tali casi viene applicata una riduzione di 5 PUNTI del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

c) **Inaffidabilità parziale media**, quando il richiedente, per una singola domanda:

- 1) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi dei PSR 2000/06 o 2007/13 e non rientri nel caso, previsto nel precedente punto b.1;
- 2) ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un'irregolarità commessa deliberatamente ed è stato soggetto a riduzione del sostegno per importi pari al 50% del premio concesso;

In tali casi viene applicata una riduzione di 2 PUNTI del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

d) **Inaffidabilità parziale lieve**, quando il richiedente, per una singola domanda:

- 1) è stato soggetto a revoca dei fondi concessi ai sensi del PSR 2000/06 e 2007/13, in tali casi viene applicata una riduzione di 0,5 punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

Sono esclusi i casi di revoca, recupero, riduzione ed esclusione dovuti a cause di forza maggiore.

Nel caso in cui l'impresa ricada in più situazioni, ai fini dell'attribuzione del punteggio viene conteggiata quella più penalizzante. La verifica dell'affidabilità è svolta mediante le registrazioni presenti nell'anagrafe ARTEA, effettuate dagli uffici competenti, dei procedimenti relativi alle singole misure dei PSR 2000/06 e 2007/13 con riferimento al periodo ricorrente dal 01 gennaio 2000.

2) non aver ottenuto altri finanziamenti, comunitari, nazionali o regionali, per l'esecuzione degli stessi interventi o acquisti per la quota parte per la quale si richiede il contributo, eccetto i casi espressamente previsti nei bandi; il richiedente non deve perciò essere beneficiario di un altro atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato;

Limitatamente al sopraindicato punto 2, il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, deve comunicare prima dell'emissione dell'atto di assegnazione di avere rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I progetti che prevedono la realizzazione di impianti per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili il richiedente deve:

- dichiarare di aver presentato domanda di rilascio di autorizzazione al competente Comune entro il termine di ricezione della domanda di aiuto;
- presentare la stessa autorizzazione entro il termine ultimo per l'emissione degli atti di assegnazione.

**Per gli Enti pubblici non sono ammissibili a finanziamento i lavori in economia.**

Il richiedente deve possedere la proprietà dei beni oggetto dell'intervento o la disponibilità documentata del bene oggetto dell'intervento per un periodo di tempo non inferiore a 25 anni.

Nel caso che il bene oggetto di intervento non sia di proprietà del richiedente, deve essere prodotta l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori e a consentire il mantenimento delle opere realizzate per tutta la durata del contratto.

**E' ammessa la presentazione di un'unica domanda di aiuto per richiedente. La presentazione di più domande di aiuto comporta l'esclusione di tutte le domande presentate.**

**Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve avere la proprietà dei beni oggetto dell'intervento o la disponibilità documentata mediante atto di concessione legalmente valido e, in tal caso, di possedere contestualmente l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori e a consentire il mantenimento delle opere realizzate per tutta la durata del contratto.**

### **Cantierabilità investimenti**

Gli investimenti devono essere cantierabili entro il termine ultimo per l'emissione dell'atto di assegnazione o della firma della convenzione con il GAL. Entro tale data, stabilita dal soggetto competente per l'istruttoria, il richiedente deve pertanto essere in condizione di dare avvio alle procedure di selezione dei fornitori di lavori, beni e servizi necessari all'esecuzione degli investimenti previsti.

I progetti devono garantire il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo dal d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (S.O. 227 alla GURI n. 231 del 2.10.2008).

Sono fatti salvi, in virtù delle disposizioni di esclusione di cui all'art. 19 comma 2 del citato D.Lgs, gli appalti di servizi aggiudicati realizzati dalla Regione Toscana, dalle Agenzie Regionali o da altri Enti pubblici ad altre "Amministrazioni aggiudicatrici", così come definite dall'articolo 3 comma 25 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato, Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici sopra citate, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. n. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00. Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

Secondo quanto previsto dal D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006 - Supplemento Ordinario n. 107) , così come aggiornato al d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (S.O. 227 alla GURI n. 231 del 2.10.2008) e successive modifiche e integrazioni, i progetti degli investimenti devono essere/avere:

- a livello di preliminare al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- a livello di Definitivo entro il termine ultimo per la presentazione dei documenti a completamento della domanda di aiuto;
- completato l'iter autorizzativo del livello Definitivo, entro la data ultima per l'istruttoria del completamento della domanda di aiuto;
- a livello di Esecutivo, appaltabili, entro la data ultima per la firma della convenzione fra Gal e richiedente.

In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ad integrazione di quanto sopra, la cantierabilità si ritiene inoltre acquisita quando il richiedente è in possesso o presenta uno o più dei seguenti elementi:

- 1) per progetti che non prevedono interventi edili e strutturali ovvero prevedono solo modesti lavori edili e di impiantistica, è sufficiente che nella relazione tecnica allegata alla domanda si dichiari che le opere previste non necessitano di alcun titolo abilitativo;
- 2) per progetti che prevedono investimenti in macchinari, impianti e attrezzature, il richiedente deve presentare:
  - nei casi in cui gli immobili in cui sono collocati i macchinari, impianti ed attrezzature non siano di proprietà del richiedente, questi deve dichiarare di averne piena disponibilità per tutta la durata del vincolo, con controfirma del proprietario/comproprietario degli immobili;

### **Inizio lavori**

L'inizio dei lavori/acquisti/investimenti è così dimostrato:

- a) nel caso di interventi strutturali (lavori edili e di impiantistica elettrica, idraulica, termo-sanitaria, ecc.) per i quali necessita il possesso di uno dei titoli abilitativi di cui al presente paragrafo, l'impresa richiedente deve presentare copia della "comunicazione di inizio lavori" inviata al Comune competente così come disposto dalla L.R. n. 1/2005 art. 82 comma 8 e 9. La data del timbro postale di invio della comunicazione, ovvero del protocollo di arrivo al Comune nel caso di consegna a mano, deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto;
- b) nel caso di investimenti che comprendono solo modesti lavori edili e di impiantistica, e che quindi non necessitano di titolo abilitativo, l'impresa richiedente deve produrre una dichiarazione a firma di un tecnico abilitato nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori che deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto;
- c) per progetti che prevedono investimenti in macchinari e attrezzature l'impresa richiedente deve dimostrare che i documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto, fatture dei beni acquistati) sono stati emessi in date successive alla data di ricezione della domanda di aiuto.

### **5.1. Ulteriori specifiche: altre condizioni**

Sono ammissibili a contributo solo gli impianti di piccola e media dimensione con una potenza massima di 1000 kWt (1 MWt), progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia (incluso quella sull'accumulo termico) e che godono di adeguate garanzie sulle caratteristiche e sulle prestazioni di funzionamento.

## **6. Tipologie di investimento previste**

Possono essere realizzati impianti di:

- produzione di energia termica, anche mediante teleriscaldamento;
- produzione di energia frigorifera;
- cogenerazione (produzione di energia termica ed energia elettrica).

**Non sono ammissibili** investimenti che prevedano la realizzazione di impianti alimentati anche in quota parte con combustibili diversi da biomasse agro-forestali, così come definite alle lettere c), e d) dell'allegato X alla Parte V, Parte II sez. 4: "Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo" - D. Lgs 152 del 03/04/2006: "Norme in materia ambientale". E' escluso l'utilizzo del pellet.

Il progetto deve essere accompagnato da un piano esecutivo di gestione e/o di manutenzione del bene oggetto d'investimento della durata minima di tre anni.

Il progetto deve essere accompagnato da un piano di approvvigionamento del biocombustibile con indicazione dei bacini di approvvigionamento e dei soggetti fornitori. Il piano di durata pari al periodo di impegno (5 anni) deve essere dimensionato in base alle esigenze termiche di funzionamento degli impianti indicando l'area di produzione e di approvvigionamento della biomassa, le modalità di trasformazione, le distanze e le modalità di trasporto.

Il progetto deve essere accompagnato da un piano di distribuzione dell'energia primaria con indicazione delle utenze che si intendono servire. Al piano dovranno essere allegate obbligatoriamente le pre-adesioni scritte delle utenze per almeno 2/3 della potenza installata. Le pre-adesioni scritte devono essere vincolanti per l'utenza finale.

**Si specifica inoltre che:**

- sono ammessi a contributo gli impianti che (per le definizioni utilizzate si fa riferimento al decreto legislativo 192/2005 e s.m.i.):
  - a) abbiano potenza nominale del generatore di calore compresa tra 100 kWt e 1000 kWt (1 MWt);
  - b) utilizzino biomasse agro- forestali, ad esclusione del pellet, così come definite alle lettere c), e d) dell'allegato X alla Parte V, Parte II sez. 4: "Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo" - D.Lgs 152 del 03/04/2006: "Norme in materia ambientale";
  - c) siano destinati principalmente alla produzione di energia termica. La produzione di energia frigorifera è ammissibile solo se abbinata alla produzione di energia termica. In caso di cogenerazione l'energia termica utile prodotta dall'impianto di cogenerazione deve essere completamente utilizzata ai fini del riscaldamento o del raffreddamento delle utenze. L'utilizzo non deve essere inferiore ad un minimo di 4000 ore annue;
  - d) siano dimensionati correttamente in funzione delle esigenze termiche descritte nel progetto;
  - e) rispettino quanto indicato e/o previsto nella D.G.R. n. 1325 del 15/12/2003 e s.m.i. e negli atti ad essa collegati;
  - f) rispettino le caratteristiche tecniche di cui allo schema seguente:

**Caratteristiche tecniche ed elementi progettuali per la realizzazione di centrali alimentate a biomasse legnose di origine forestale:**

Tutti gli impianti dovranno essere dimensionati partendo dalle esigenze termiche delle utenze. Tali impianti devono rispettare le seguenti caratteristiche:

- per la fornitura di energia termica a servizio di nuove costruzioni, devono essere dimensionati in base alla D. Lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni. E' ammesso un aumento del 20% del dimensionamento ottenuto in base alla D. Lgs 192/2005 e s.m.i. fermo restando il limite massimo di 45 W/mc. Per i progetti o per

quelle parti di essi che prevedono la fornitura di energia termica ad edifici già esistenti, il dimensionamento dell'impianto in fase preliminare potrà avvenire in base ai consumi pregressi;

- nella progettazione degli impianti si deve tener conto di quanto indicato e/o previsto nella D.G.R. 1325 del 15/12/2003 e s.m.i. e negli atti ad essa collegati;
- devono essere realizzati nel rispetto della normativa o dei regolamenti vigenti relativi alla progettazione, installazione e gestione degli impianti in oggetto e in particolare per la produzione di sola energia termica devono possedere le specifiche tecniche:
  - a. per caldaie di classe 3, abbiano rendimenti verificati in funzione del biocombustibile utilizzato, desumibili dal certificato rilasciato da ente terzo accreditato, superiori o uguali a quelli definiti dalla norma EN 303-5;
  - b. per caldaie con potenza nominale superiore a 300 kWt, abbiano rendimento verificati in funzione del biocombustibile utilizzato sempre superiore a 85% e desumibile da certificato rilasciato da ente terzo accreditato;
  - c. rispettino quanto previsto nella parte V del D. Lgs. 152 del 03/04/2006 relativamente ai valori minimi di emissione e per quanto riguarda la gestione delle ceneri;
  - d. rispettino quanto disposto dalla L. 46/90 "Norme per la sicurezza degli impianti" e s.m.i.;
  - e. le caldaie devono essere dotate di sonda lambda;
  - f. gli impianti di potenza nominale superiore a 100 kWt, devono essere dotati di caldaie con almeno 3 giri di fumo, interruttori di apertura porte con aspirazione automatica dei fumi, termostato di regolazione e di sicurezza, meccanismo di inondazione del sistema di alimentazione e del deposito della biomassa, controllo della temperatura della camera di combustione attraverso la regolazione del flusso dell'aria immessa e/o dell'afflusso di combustibile, griglia di combustione in materiale resistente al calore, meccanismi di controllo elettronico dei parametri della caldaia, contatori di calore per la misura dell'energia termica prodotta;
  - g. gli impianti devono essere dotati di accumulatori inerziali correttamente dimensionati in base al grado di modulazione della caldaia ovvero serbatoi di almeno 2000 litri per generatori fino a 250 kWt, almeno 4000 litri per potenze comprese tra 251 kWt e 350 kWt, , almeno 6000 litri per potenze comprese tra 351 e 500 kWt, almeno 8000 litri per potenze superiori a 500 kWt;
  - h. devono essere dotati di alimentazione automatica tramite coclea o spintori;
  - i. devono essere dotati di sistemi di estrazione automatica della cenere solo per i generatori a biomassa legnosa;
  - j. l'eventuale rete sia realizzata in materiale idoneo a garantire la minima dispersione termica (max diminuzione ammissibile: 2 °C per ogni Km di rete) e la massima durata nel tempo, e abbia una lunghezza comunque non superiore i 3 metri lineari per ogni kWt di potenza termica utile installata;
- per la produzione di energia frigorifera, devono essere progettati ai sensi della L 46/90 e s.m.i., e dovranno essere alimentati dal calore prodotto dai generatori di calore di cui al punto precedente. Il generatore termico a servizio dell'impianto frigorifero non deve avere una potenza superiore a 1,7 volte la potenza del gruppo frigo stesso;

- per la produzione di energia elettrica è obbligatoria l'installazione di apposito contatore di energia elettrica prodotta.

### **6.1. Ulteriori specifiche relative alle tipologie di investimenti materiali**

E' ammissibile il potenziamento di impianti esistenti purché si preveda anche la realizzazione di una o più delle seguenti tipologie di opera:

- generatore di calore;
- realizzazione di nuova rete di distribuzione dell'energia termica,
- cogeneratore,
- generatore di energia frigorifera.

### **7. Tipologie di spesa ammissibili**

**Sono ammissibili una o più delle seguenti tipologie di spesa:**

- a) acquisto e messa in opera di generatori di calore, impianti di cogenerazione ed impianti per la produzione di energia frigorifera che utilizzino come fonte energetica biomasse agro-forestali;
- b) realizzazione, ristrutturazione e/o adeguamento di strutture edili per l'allocazione dell'impianto e per lo stoccaggio del materiale combustibile e le spese per le opere accessorie e gli allacciamenti per la fornitura di servizi esterni;
- c) realizzazione della rete di distribuzione dell'energia termica prodotta con l'impianto a biomassa agroforestale;
- d) acquisto di macchine ed attrezzature necessarie alla realizzazione di piattaforme produttive di combustibili legnosi funzionali all'impianto termico realizzato, strutture di stoccaggio coperte;
- e) i costi relativi all'esecuzione di opere temporanee collegate e necessarie alla corretta realizzazione e completamento dell'intervento o delle eventuali opere accessorie;
- f) spese per la divulgazione delle attività e dei servizi realizzati. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;
- g) Spese generali definite dal punto 3.2.2.9 del DAR- di cui spese tecniche (progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, Collaudo, etc.) max 10%;

**Si specifica inoltre che:**

- gli impianti di cogenerazione devono necessariamente essere gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali;
- gli impianti devono rispondere alle norme vigenti in termini di rendimenti energetici, di livelli di sicurezza e di emissioni;
- le spese per la realizzazione degli interventi di cui ai punti da b) a h) sono ammissibili solo a condizione che tali interventi siano a servizio di un impianto a biomassa agro-forestale realizzato a beneficio delle popolazioni rurali, anche pre-esistente;

- sono ammissibili le spese relative alla rete di distribuzione dell'energia termica nel limite massimo di 3 metri lineari di rete per kW di potenza termica utile installata. La spesa ammissibile per la rete di teleriscaldamento non può essere superiore a 250,00 €/ml.

**Non sono invece ammissibili:**

- a. spese per l'acquisto di trattori agricoli e forestali ed ogni altra attrezzatura non funzionale alla piattaforma;
- b. macchine e attrezzature non conformi alla normativa vigente;
- c. acquisto di terreni;
- d. scambiatori di calore per l'allaccio presso le singole utenze;
- e. lavori o opere provvisorie non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- f. spese e oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono e simili;
- g. lavori e opere non strettamente necessari ai fini del processo produttivo, aventi carattere di prestigio o di abbellimento, come fontane, opere di decorazione e simili, anche se imposti da normative pubbliche vigenti;
- h. per le macchine e le attrezzature, l'acquisto di materiali di usura e le riparazioni relative;
- i. acquisto di mobili, attrezzature varie e arredamenti degli uffici, ad eccezione di quanto specificamente indicato tra le spese ammissibili;
- j. acquisto di autovetture;
- k. spese non collegate ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e non connesse e funzionali alla realizzazione del progetto. Nel caso di progetti che prevedono investimenti immateriali, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento ammissibile;
- l. spese generali relative agli investimenti immateriali.

**Non sono ammissibili a finanziamento i lavori in economia.**

**Si specifica inoltre che:**

- le spese di "realizzazione, ristrutturazione e/o adeguamento di strutture edili per l'allocazione dell'impianto e per lo stoccaggio del materiale combustibile e le spese per le opere accessorie e gli allacciamenti per la fornitura di servizi esterni", per essere ammissibili non possono superare il 30% del valore complessivo del progetto e comunque non possono superare i seguenti rapporti:
  - 20.000,00 € per impianti di potenza nominale fino a 100 kWt;
  - 40.000,00 € per impianti di potenza nominale compresa tra 101 e 200 kWt;
  - 80.000,00 € per impianti di potenza nominale compresa tra 201 e 500 kWt;
  - 100.000,00 € per impianti di potenza nominale superiore a 501 kWt;

- le spese per “acquisto di macchine ed attrezzature necessarie alla realizzazione di piattaforme produttive di combustibili legnosi funzionali all’impianto termico realizzato, strutture di stoccaggio coperte” sono ammissibili nel limite massimo di 15 €/q di biomassa necessaria per il funzionamento dell’impianto in relazione alle esigenze energetiche annue;
- i costi relativi “all’esecuzione di interventi e opere temporanee collegate e necessarie alla corretta realizzazione e completamento dell’intervento o le eventuali opere accessorie” sono ammissibili purché compresi entro la percentuale massima del 20% della spesa ammissibile;
- le spese ammissibili relativamente alla parte dell’impianto dedicata alla produzione del freddo non potranno superare i seguenti rapporti:
  - 62.000,00 € per impianti di potenza fino a 100 kW;
  - 130.000,00 € per impianti di potenza compresa tra 101 e 500 kW;
  - 210.000,00 € per impianti di potenza compresa tra 501 e 900 kW;
- in caso di cogenerazione le spese per i generatori termici comprensivi di meccanismi di controllo elettronico, serbatoi inerziali, impianti di abbattimento delle emissioni e tutte le opere idrauliche ed elettriche, escluse le opere edili connesse alla centrale computate nei limiti previsti al punto I del presente paragrafo e quelle della rete di teleriscaldamento, sono ammissibili nel limite massimo di 330 €/kWt di potenza termica utile, per la parte relativa alla produzione di energia elettrica fino a 3.000,00 €/kWe installato;
- le spese relative alla rete di distribuzione dell’energia termica sono ammissibili nel limite massimo di 3 metri lineari di rete per kW di potenza termica utile installata. La spesa ammissibile per la rete di teleriscaldamento non potrà essere superiore a 250,00 €/ml;
- nel caso progetti comprendenti esclusivamente acquisto di macchine o attrezzature gli onorari dei professionisti sono ammissibili nella misura massima del 1% dell’importo complessivo dell’investimento.

### **7.1 Ulteriori specifiche: Riferibilità temporale delle spese**

Sono ammissibili anche le attività e le relative spese effettuate nei 365 giorni precedenti quello di ricezione delle domande. Le spese sostenute prima della ricezione della domanda di aiuto sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui i lavori relativi non sono ancora conclusi.

Le domande di pagamento devono pervenire al GAL entro il termine (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione) di 540 giorni dalla data della stipula della convenzione.

### **7.2 Ulteriori limitazioni**

Si considerano lavori non ancora conclusi (punto 7.1 Riferibilità temporale delle spese) i cantieri che attestano uno stato di avanzamento lavori certificato non superiore al 70% dell’importo lavori da Contratto di Appalto, alla data della presentazione della domanda.

## **8. Localizzazione dell’investimento**

Il territorio dei comuni del GAL Consorzio Lunigiana definiti come zone rurali, classificate come C2 e D e zone ad esse assimilabili, di cui alla delibera n.216 del 25/03/2008 – Reg. CE 1698/2005 – Programma di Sviluppo Rurale – Individuazione dei territori eligibili all’Asse 4 “Metodo Leader” e riconoscimento dei GAL ivi operanti,

Comuni di: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri, purché gli investimenti non siano localizzati all'interno di centri abitati con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti.

Per centro abitato si intende l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada" (D. Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.).

## **9. Dotazione finanziaria del bando, tassi, minimali e massimali di contribuzione**

### 9.1 Dotazione finanziaria del bando

La dotazione finanziaria del presente bando è di euro 200.000,00.

### 9.2 Tassi di contribuzione

Il sostegno è concesso in forma di contributo massimo a fondo perduto pari al 70% del costo totale ammissibile.

In caso di cogenerazione ed accesso alla tariffa omnicomprensiva o certificati verdi il tasso di contribuzione non può superare il 40% del costo di investimento ai sensi della normativa vigente.

### 9.3 Minimali e massimali di contribuzione

L'importo massimo di contributo concedibile per domanda e beneficiario è di € 200.000,00.

## **10. Criteri di selezione**

### 10.1 Articolazione dei criteri di selezione

#### **I. Localizzazione dell'investimento**

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti realizzati in territori con indice di boscosità superiore al 47% così come riportato nell'Inventario Forestale della Toscana	Punti <b>8</b>
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

#### **II. Tipologia di investimento**

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda contiene prevalentemente (> del 50% della spesa ammissibile) investimenti finalizzati all'erogazione di energia termica a servizio delle utenze relative alle abitazioni di privati cittadini residenti	Punti <b>8</b>
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

**III Sostenibilità dell'intervento**

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda contiene una compartecipazione finanziaria per la realizzazione del progetto*	< 10%	Punti <b>0,5</b>
	≥ 10% e < 50%	Punti <b>1</b>
	≥ del 50%	Punti <b>2</b>

\*Il valore % di compartecipazione finanziaria da prendere in considerazione per la definizione del punteggio è quello corrispondente all'incremento della quota di cofinanziamento oltre il 30% (es. se la quota di cofinanziamento è del 35% avrò diritto a 0,5 punti in quanto l'incremento è inferiore al 10%).

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

I punteggi non sono tra loro cumulabili.

**IV. Carattere integrato**

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) la domanda contiene investimenti da realizzarsi nell'ambito di un progetto integrato di area, risultato di un procedimento di concertazione tra enti locali, parti sociali e altri soggetti pubblici e privati, promosso con idonee forme di comunicazione pubblica e concretizzato mediante la sottoscrizione di protocolli, intese o accordi fra i soggetti aderenti	Punti <b>4</b>
b) la domanda contiene investimenti da realizzarsi nell'ambito di un programma complessivo di sviluppo definito dal soggetto richiedente con idoneo atto*	Punti <b>2</b>

\*Specifico piano energetico locale del settore della produzione di energia da biomasse di origine agricolo-forestale, condiviso con atti formali fra aziende agricolo-forestali, impianti e gestore della piattaforma.

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

I punteggi non sono tra loro cumulabili.

**V. Assenza finanziamenti pregressi**

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario <sup>1</sup> della misura 321c (la stessa del bando) del PSR 2007/13	Punti <b>1</b>
--	----------------

La decorrenza è calcolata dalla data di approvazione dell'elenco di liquidazione dei contributi.

#### **VI. Riduzione dei costi esterni ambientali collegati alle attività produttive**

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda contiene investimenti finalizzati alla realizzazione di un impianto ubicato in zona climatica F (D.P.R. n. 412/1993 e smi) al fine di ridurre l'effetto serra e le emissioni inquinanti	Punti <b>4</b>
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

#### **VII. Innovatività dell'intervento**

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda contiene investimenti finalizzati alla realizzazione di un impianto ubicato in area non metanizzata (D.P.R. n. 412/1993) in alternativa ad impianti già esistenti	Punti <b>8</b>
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

#### **In caso di parità**

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor percentuale di importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

### **10.2. Ulteriori criteri di selezione**

#### **10.2.1. Localizzazione dell'investimento**

##### **Descrizione**

**Requisito:** Investimenti che prevedono la realizzazione del progetto all'interno delle aree protette riferite al Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano o Parco Regionale delle Alpi Apuane: **Punti 4**

<sup>1</sup> Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

### 10.2.2. Tipologia di investimento

#### Descrizione

#### Requisito:

Investimenti realizzati in partenariato con consorzi e/o associazioni che garantiscano la fornitura del prodotto legnoso di provenienza esclusiva dal territorio lunigianese: **Punti 4**

### 10.3. Presentazione della domanda di aiuto

Le modalità di sottoscrizione delle domande sono le seguenti:

- a) domanda sottoscritta direttamente nel sistema informatico ARTEA mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA n. 191 del 1 dicembre 2008 e s.m.i., con firma elettronica qualificata o firma digitale, purché il certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Servizi (smart card rilasciata da Certificatore riconosciuto) o Carta d'Identità Elettronica, o mediante rilascio di utenza e password (da parte di ARTEA o dei CAA). Le imprese che utilizzano la modalità di sottoscrizione telematica sono registrate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole con la qualifica di "Azienda digitale" e sono tenute all'utilizzo esclusivo di tali modalità di sottoscrizione. Tali imprese non potranno presentare domande di aiuto e pagamento sottoscritte con firma autografa;
- b) domanda sottoscritta in modalità autografa, per le imprese non munite di possibilità di sottoscrizione telematica, in tal caso la firma deve essere posta esclusivamente nell'apposito modulo proposto dal sistema informatico ARTEA.

Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:

- a) Nel caso di domanda sottoscritta nel sistema ARTEA, la domanda si considera presentata alla data dell'avvenuta ricezione nel sistema stesso.
- b) Nel caso di domanda sottoscritta in modalità autografa, la stessa deve essere presentata ad uno dei seguenti sportelli:
  - CAA convenzionato: di norma quello delegato dall'azienda alla tenuta del Fascicolo aziendale;
  - ARTEA.

Allo sportello la domanda può pervenire:

- a mezzo posta, in tal caso deve essere sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000;
- tramite consegna a mano, in tal caso deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000.

Sulla domanda sottoscritta con firma autografa lo sportello appone il timbro di ricezione con la data, ed esegue la registrazione della stessa nel sistema informatico entro 3 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione.

In entrambi i casi la protocollazione avviene in via automatica, sul sistema informatico di ARTEA, successivamente alla registrazione della data di ricezione.

**La domanda di aiuto dovrà essere presentata entro 45 giorni continuativi decorrenti dalla data di pubblicazione della modulistica sul sito di ARTEA [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it) e precisamente dal giorno 22 novembre 2010 al giorno 05 gennaio 2011.**

#### **10.3.1. Presa d'atto della graduatoria preliminare**

Il Gal prende atto con proprio provvedimento della graduatoria preliminare elaborata dal sistema informatico ARTEA, nella quale, sulla base delle risorse disponibili per l'attuazione della misura oggetto del presente bando, sono individuate le domande finanziabili, anche parzialmente, il tutto in base alle dichiarazioni contenute in domanda.

L'individuazione delle domande finanziabili non costituisce in nessun modo diritto al finanziamento delle stesse, dato che su di esse devono ancora espletarsi tutte le verifiche richieste dal procedimento per la concessione del sostegno.

#### **10.4 Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale**

Nel bando sono riportate le indicazioni, specifiche e condizioni principali disciplinanti l'accesso alla forma di aiuto prevista, le modalità di attuazione e di rendicontazione successive. Fanno comunque fede, integrano e completano quanto riportato nel bando, la vigente normativa comunitaria, il PSR 2007-2013 Regione Toscana, il DAR, e tutti gli atti regionali di merito non ancora riportati nel DAR ma esecutivi e pubblicati sul BURT alla data di decorrenza del presente bando.

#### **11. Tempi e modi per la presentazione della domanda**

La domanda di aiuto sul presente bando dovrà essere presentata nei termini e modi previsti dal punto 10.3 "Presentazione della domanda di aiuto" ed entro il termine di 45 giorni continuativi, decorrenti dalla data di pubblicazione della modulistica sul sito di ARTEA [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it), **e precisamente dal giorno 22 novembre 2010 al giorno 05 gennaio 2011.**

#### **12. Responsabile del procedimento e diritto di accesso agli atti**

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i., la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Gal Consorzio Sviluppo Lunigiana a.r.l. riconosciuto quale soggetto responsabile per l'attuazione e la gestione dell'Asse 4 Metodo Leader PSR 2007-2013 Regione Toscana, con DGR. n. 216 del 25/03/2008, Tel 0187494675, mail [leader@lunigiana.ms.it](mailto:leader@lunigiana.ms.it).

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e ss. della L. 241/1990 e s.m.i. e all'art. 5 e ss. della L.R. 40/2009 e s.m.i. viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del, con le modalità di cui agli art.li. n. 8 e 9 della citata Legge.

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Tecnico Amministrativo del Asse 4 - Metodo Leader Claudio Novoa.

---

Informazioni sui contenuti del bando possono essere reperite sul sito [www.gal-lunigiana.it](http://www.gal-lunigiana.it) o contattando gli Animatori referenti Sabina Pietrini o Maria Grazia Sarselli, per mail al seguente indirizzo: [leader@lunigiana.ms.it](mailto:leader@lunigiana.ms.it).

Il testo integrale del presente bando è pubblicato sul sito del Gal Consorzio Sviluppo Lunigiana Leader all'indirizzo: [www.gal-lunigiana.it](http://www.gal-lunigiana.it), con relativi allegati ed informazioni.

Il testo integrale del presente bando è affisso inoltre agli albi degli Enti Pubblici del Territorio dei comuni della provincia di Massa Carrara di cui alla Delibera n. 216 del 25/03/2008 - Reg. CE 1698/05 - Programma di sviluppo rurale - Individuazione dei territori eligibili all'Asse 4 "Metodo Leader".